



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

PORTO SANTO STEFANO

ORDINANZA N° 15/04

Il capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano:

VISTA l'ordinanza n. 189/03 in data 20.12.2003;

VISTA : La Legge Regionale n° 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo", che regola la professione di Guida Ambientale ;

RITENUTO opportuno meglio specificare le disposizioni generali contenute nell'ordinanza n. 189/03 emanata il 20.12.2003, nonché di fornire più chiari riferimenti alla Legge Regionale n° 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000 in materia di "Guida Ambientale";

VISTA la lettera della Regione Toscana prot. n.969/04.123.1 in data 26.02.2004 con la quale è stato chiesto di voler rendere il più chiaro possibile i richiami alla figura professionale di "Guida Ambientale";

VISTI gli Artt. 17 e 68 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Le disposizioni generali dell'Ordinanza 189/03 sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

"L'attività subacquea nelle acque del Circondario marittimo di Porto Santo Stefano è disciplinata dalla presente ordinanza con le modalità di seguito riportate.

Vengono individuate come attività subacquee:

- a) **le immersioni guidate, con o senza supporto di unità navali, effettuate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese finalizzate al rilascio di brevetto ovvero all'accompagnamento di subacquei sportivi già in possesso di brevetto;**
- b) **l'attività di accompagnamento svolta professionalmente da persone provviste dell'abilitazione di "Guida Ambientale" di cui alla Legge n°42/00 della Regione Toscana;**
- c) **le immersioni libere effettuate, con o senza supporto di unità navali, da privati per scopi ludico-sportivi compresa la pesca sportiva subacquea.**

L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- **a distanza inferiore a metri 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;**
- **a distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili e a m. 300 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;**
- **nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio, stabilita con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;**
- **nelle zone di mare interdette alla balneazione;**
- **nelle zone di mare interdette da apposita ordinanza del Capo del Circondario e del Capo del Compartimento.**

L'esercizio dell'attività di pesca sportiva subacquea è disciplinato dal D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639.

Ogni subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi quando:

- **operi con autorespiratore;**
- **si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione.”**

L'articolo A.4 dell'Ordinanza 189/03 è abrogato e sostituito dal seguente:

“L'accompagnatore per immersioni finalizzate al rilascio di brevetto “sub” deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

Resta inteso quanto specificatamente previsto dall'articolo 118 della Legge Regionale n° 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000 inerente la figura professionale di Guida Ambientale subacquea ai fini culturali e di educazione ambientale.

Ogni accompagnatore non potrà guidare nelle immersioni in mare (acque libere) più di 5 (cinque) subacquei simultaneamente quando si operi con buona visibilità e non più di 2 (due) subacquei in ore notturne o con scarsa visibilità.

Deve rispettare, inoltre, i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.”

L'articolo B.4 dell'Ordinanza 189/03 è abrogato e sostituito dal seguente:

“L'accompagnatore per immersioni finalizzate al rilascio di brevetto “sub” deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

Resta inteso quanto specificatamente previsto dall'articolo 118 della Legge Regionale n° 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000 inerente la figura professionale di Guida Ambientale subacquea ai fini culturali e di educazione ambientale.

Ogni accompagnatore non potrà guidare nelle immersioni in mare (acque libere) più di 5 (cinque) subacquei simultaneamente quando si operi con buona visibilità e non più di 2 (due) subacquei in ore notturne o con scarsa visibilità.

Deve rispettare, inoltre, i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.”

Porto Santo Stefano, 1 Marzo 2004

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Sergio LO PRESTI